



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 22/1 DEL 28.06.2024

---

**Oggetto:** Realizzazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna. Annualità 2024 e 2025. L.R. 5 agosto 2015, n. 21. e L.R. 19 dicembre 2023, n. 17.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta in merito alla legge regionale 5 agosto 2015, n. 21, in base alla quale l'Amministrazione regionale, al fine della veicolazione di campagne pubblicitarie degli attrattori ambientali, culturali e turistici e dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Sardegna, si avvale anche delle società sportive professionistiche aventi sede nel territorio regionale che dispongono di canali e strategie di comunicazione efficaci, con una elevata capacità di diffusione del messaggio promozionale, in grado di raggiungere un pubblico ampio e diversificato.

L'Assessore evidenzia come le azioni di comunicazione avviate dalla entrata in vigore della L.R. n. 21/2015 siano state principalmente finalizzate alla promozione della Sardegna come "destinazione turistica integrata" con un focus esperienziale sul valore dell'artigianato artistico, delle sue produzioni e del paesaggio culturale legato principalmente all'archeologia. Le azioni di comunicazione consentono di richiamare l'attenzione dei turisti e dei consumatori verso la Sardegna, contribuendo a creare e rafforzare le motivazioni di viaggio e di acquisto.

L'Assessore richiama quindi la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, la quale, all'art. 14, comma 6, prevede che le risorse iscritte nel bilancio 2023-2025, ai sensi della legge regionale 5 agosto 2015, n. 21 (Realizzazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna), siano destinate, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, alla stipula di un contratto biennale con le società sportive professionistiche Cagliari Calcio, Dinamo Sassari, Olbia Calcio e Torres Calcio, finalizzato alla realizzazione e veicolazione di campagne pubblicitarie degli attrattori ambientali, culturali e turistici e dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Sardegna (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

L'Assessore prosegue rilevando che l'Olbia Calcio, alla conclusione dell'attuale stagione sportiva 2023-2024, essendo retrocessa in serie D, non riveste più la qualifica di società sportiva professionistica, pertanto la realizzazione di campagne promozionali per il tramite delle società sportive professionistiche ai sensi della L.R. n. 21/2015, richiamata dalla L.R. n. 17/2023, potrà avvenire per il solo tramite delle società Cagliari Calcio, Dinamo Sassari e Torres Calcio.



Poiché la citata L.R. n. 21/2015 prevede che i canali e le strategie di comunicazione di cui dispongono le società sportive consentano una “elevata potenzialità di diffusione del messaggio promozionale, in grado di raggiungere un pubblico particolarmente ampio e diversificato”, le medesime società sportive dovranno garantire importanti livelli di audience. In proposito verranno prese in considerazione le audience cumulate ex ante riferite a trasmissioni derivanti da contratti di cessione di diritti televisivi tra le leghe sportive di appartenenza di ciascuna società sportiva professionistica ed emittenti che garantiscano la distribuzione delle immagini attraverso canali televisivi lineari FREE o PAY e/o piattaforme streaming. In particolare, per ciascuna società sportiva, saranno considerate le stime delle audience cumulate riferite a tutti gli incontri dei rispettivi Campionati Nazionali trasmessi in diretta in Italia. Nello specifico, per:

- Cagliari Calcio, sarà considerata l'audience cumulata di tutti gli incontri del campionato di calcio di Serie A;
- Dinamo Sassari, sarà considerata l'audience cumulata di tutti gli incontri del campionato di pallacanestro di Serie A;
- Torres Calcio, sarà considerata l'audience cumulata di tutti gli incontri del campionato di calcio di Serie C.

Ai fini della stima di dette audience cumulate saranno considerate:

- per le partite che andranno in onda sulle reti monitorate da Auditel, le cosiddette "audience medie" sugli individui 4+ (maggiori di anni 4);
- per le partite che andranno in onda su reti televisive/streaming non monitorate da Auditel, il numero di telespettatori che si prevede seguiranno almeno in parte le dirette sarà determinato sulla base di modelli di valutazione dell'Advisor all'uopo individuato.

Per le tre società sportive, l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio ha acquisito apposita certificazione ex ante dell'audience cumulata televisiva riferita alla stagione sportiva 2024-2025, rilasciata da un advisor all'uopo individuato, da cui risulta il seguente scenario:

- Cagliari Calcio: 238.223.000 telespettatori/anno;
- Dinamo Sassari: 12.945.000 telespettatori/anno;
- Torres Calcio: 12.562.000 telespettatori/anno.



Richiamata la summenzionata L.R. n. 21/2015, all'art. 1, comma 2, la quale prevede che sia la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, a stabilire, annualmente, "gli obiettivi, le azioni, i mezzi di diffusione e la durata della campagna pubblicitaria, la procedura per l'affidamento delle relative prestazioni nel rispetto dei principi comunitari e delle norme di legge in materia e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie", l'Assessore propone:

- di individuare, quali obiettivi della campagna pubblicitaria in parola, il consolidamento del posizionamento della Sardegna in ambito turistico, attraverso la promozione del turismo attivo, delle produzioni dell'artigianato artistico isolano, degli attrattori culturali e dell'archeologia in linea con quanto previsto dal PRS e negli indirizzi della programmazione comunitaria 2021 /2027;
- di individuare, quali principali mezzi di diffusione del messaggio promozionale, TV e web;
- di stabilire che le azioni da realizzare dovranno attenersi a utilizzo dei canali, impianti e spazi, sui quali saranno veicolati gli interventi di comunicazione e promozione, di cui le società detengono la disponibilità esclusiva ai fini della campagna pubblicitaria: visibilità campo da gioco e allenamento in casa (a titolo di esempio maglie, cartellonistica/ledwall), coinvolgimento dei propri giocatori, di elevata popolarità, quali testimonial per la veicolazione del messaggio, su emittenti televisive e siti web e social media, attraverso materiale audio /video/fotografico;
- di stabilire che la durata della campagna di comunicazione dovrà essere riferita al periodo intercorrente dalla data individuata di avvio servizi ed il 31.12.2025 (termine ultimo previsto nella L.R. n. 17/2023), lasciando in capo all'Assessorato l'opzione di estensione dell'affidamento medesimo fino al 30.6.2026 per garantire il completamento della stagione sportiva 2025-2026;
- di procedere, ai fini dell'affidamento, attraverso l'esperimento di una procedura telematica, finalizzata all'acquisizione di una proposta progettuale per il periodo di riferimento, rivolta a ciascuna delle tre società sportive professionistiche;
- di destinare alle azioni di cui alla L.R. n. 21/2015 e successiva L.R. n. 17/2023, per il periodo intercorrente tra la data di avvio servizi e fino al 31.12.2025, le somme attualmente disponibili nel bilancio 2024-2025 a valere sul capitolo di spesa SC06.0457, afferente alla missione 07, programma 01, individuando le seguenti modalità di ripartizione delle stesse:



1. una quota fissa del 40% delle somme attualmente disponibili nell'annualità di riferimento del bilancio, suddivisa in:
  - 1.1 80% da destinare in parti uguali alle società che militano nel rispettivo campionato di massima serie (Cagliari Calcio e Dinamo Sassari);
  - 1.2 20% da destinare alla società (Torres Calcio) che milita in un altro campionato professionistico (C);
2. una quota del 60% delle somme attualmente disponibili nell'annualità di riferimento del bilancio, da parametrare all'Audience cumulata televisiva (Cagliari Calcio: 238.223.000 telespettatori/anno; Dinamo Sassari: 12.945.000 telespettatori/anno; Torres Calcio: 12.562.000 telespettatori/anno), certificata ex ante dall'Advisor per la stagione 2024/2025.

Pertanto, dato atto che le risorse attualmente disponibili sul Cap. SC06.0457 ammontano a:

- euro 4.932.065,62 per l'anno 2024;
- euro 6.950.000,00 per l'anno 2025;

e dato atto, altresì, che sull'audience cumulata incide:

- il Cagliari Calcio per il 90,33%;
- la Dinamo Sassari per il 4,91%;
- la Torres Calcio per lo 4,76%;

le somme massime per singola società sportiva ed annualità, comprensive di IVA ed oneri, sono le seguenti:

- a) a valere sul bilancio 2024:
  1. Cagliari Calcio: quota fissa euro 789.130,50; quota parametrata euro 2.673.032,57;
  2. Dinamo Sassari: quota fissa euro 789.130,50; quota parametrata euro 145.252,17;
  3. Torres Calcio: quota fissa euro 394.565,25; quota parametrata euro 140.954,63;
- b) a valere sul bilancio 2025:
  1. Cagliari Calcio: quota fissa euro 1.112.000,00; quota parametrata euro 3.766.692,87;
  2. Dinamo Sassari: quota fissa euro 1.112.000,00; quota parametrata euro 204.681,49;
  3. Torres Calcio: quota fissa euro 556.000,00; quota parametrata euro 198.625,64;



- di stabilire che, ai fini di una eventuale estensione dell'affidamento fino al 30.6.2026, la somma massima da destinare ad ogni società sportiva sarà pari alla metà dell'importo complessivo (quota fissa e quota parametrata come sopra riportata) riferito all'annualità 2025, a valere sulle risorse del bilancio 2026, fermo restando che l'importo definitivo della eventuale estensione, sarà pari alla metà dell'importo di affidamento riferito all'anno 2025 e risultante dal contratto all'uopo stipulato;
- di stabilire, inoltre, la possibilità per l'Assessorato di ricorrere al quinto d'obbligo, nei confronti delle singole società sportive, qualora dovesse presentarsi la necessità di potenziare nel 2026 in occasione dell'eventuale estensione dell'affidamento le azioni, con la correlata previsione delle apposite risorse a valere sul bilancio 2026;
- di stabilire che la quota fissa e la quota parametrata di ciascuna annualità, per potere essere assegnate a ciascuna società sportiva a seguito della presentazione della proposta di campagna e relativa offerta economica conseguente all'esperimento della procedura di affidamento telematica, dovranno essere confermate da apposita certificazione del valore ex ante della rispettiva campagna (valore mediatico equivalente multicanale), rilasciata da società terza specializzata (advisor) individuata dall'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;
- di dare atto che, per "Valore mediatico equivalente multicanale ex-ante", si intende la valutazione calcolata sulla base dei prezzi di mercato (prezzi a listino ai quali è stata applicata una scontistica media riferibile alla componente del valore pubblicitario degli spazi occupati e contestualizzata nelle specifiche condizioni di mercato), al netto di altre componenti;
- di stabilire che, qualora la complessiva offerta economica presentata da ciascuna società sportiva risultasse inferiore al valore economico asseverato complessivamente dall'Advisor, farà fede l'offerta economica presentata dalla società.

Nel caso in cui l'offerta economica presentata dalla società risultasse superiore al valore asseverato, farà fede il valore asseverato: in questa ipotesi, gli importi di affidamento saranno ridotti fino alla concorrenza del valore asseverato dall'advisor.

Parimenti, l'importo dell'affidamento come sopra individuato potrà essere ridotto, sulla base del nuovo arco temporale di svolgimento dei servizi, nell'ipotesi in cui tra la data di presentazione dell'offerta e la data stabilita per l'avvio dei servizi, decorra un lasso di tempo (derivante dalla necessità di applicare disposizioni normative e/o regolamentari) per il quale



alcune prestazioni indicate nell'offerta non possano essere più realizzate (ad esempio in quanto collegate allo svolgimento di partite di campionato tenutesi prima della data di avvio dei servizi);

- di dare atto che la data di avvio dei servizi verrà stabilita nel rispetto delle tempistiche necessarie per perfezionare l'iter di approvazione dell'aggiudicazione degli stessi;
- di stabilire che il requisito di permanenza nei campionati professionistici, deve essere posseduto dalle società sportive al momento della presentazione dell'offerta e della stipula del contratto e dovrà essere posseduto/mantenuto annualmente al termine di ogni stagione sportiva di riferimento. Pertanto, in mancanza di permanenza del requisito, il relativo contratto si risolverà di diritto.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

#### **DELIBERA**

- di approvare che le campagne promozionali da effettuarsi per il tramite delle società sportive professionistiche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2015, n. 21, e successiva legge regionale 29 dicembre 2023, n. 17, art. 14, comma 6, dovranno essere realizzate con le società Cagliari Calcio, Dinamo Basket e Torres Calcio;
- di individuare, quali obiettivi della campagna pubblicitaria in parola, il consolidamento del posizionamento della Sardegna in ambito turistico, attraverso la promozione del turismo attivo, delle produzioni dell'artigianato artistico isolano, degli attrattori culturali e dell'archeologia in linea con quanto previsto dal PRS e negli indirizzi della programmazione comunitaria 2021 /2027;
- di individuare, quali principali mezzi di diffusione del messaggio promozionale, TV e web;
- di stabilire che le azioni da realizzare dovranno attenersi a utilizzo dei canali, impianti e spazi, sui quali saranno veicolati gli interventi di comunicazione e promozione, di cui le società detengono la disponibilità esclusiva ai fini della campagna pubblicitaria: visibilità campo da gioco e allenamento in casa (a titolo di esempio maglie, cartellonistica/ledwall), coinvolgimento dei propri giocatori, di elevata popolarità, quali testimonial per la veicolazione



- del messaggio, su emittenti televisive e siti web e social media, attraverso materiale audio /video/fotografico;
- di stabilire che la durata della campagna di comunicazione dovrà essere riferita al periodo intercorrente dalla data individuata di avvio servizi ed il 31.12.2025 (termine ultimo previsto nella L.R. n. 17/2023), lasciando in capo all'Assessorato l'opzione di estensione dell'affidamento medesimo fino al 30.6.2026 per garantire il completamento della stagione sportiva 2025-2026;
  - di procedere, ai fini dell'affidamento, attraverso l'esperimento di una procedura telematica, finalizzata all'acquisizione di una proposta progettuale per il periodo di riferimento, rivolta a ciascuna delle tre società sportive professionistiche;
  - di destinare alle azioni di cui alla L.R. n. 21/2015 e successiva L.R. n. 17/2023, per il periodo intercorrente tra la data di avvio servizi e fino al 31.12.2025, le somme attualmente disponibili nel bilancio 2024-2025 a valere sul capitolo di spesa SC06.0457, afferente alla missione 07, programma 01, individuando le seguenti modalità di ripartizione delle stesse:
    1. una quota fissa del 40% delle somme attualmente disponibili nell'annualità di riferimento del bilancio, suddivisa in:
      - 1.1 80% da destinare in parti uguali alle società che militano nel rispettivo campionato di massima serie (Cagliari Calcio e Dinamo Sassari);
      - 1.2 20% da destinare alla società (Torres Calcio) che milita in un altro campionato professionistico (C);
    2. una quota del 60% delle somme attualmente disponibili nell'annualità di riferimento del bilancio, da parametrare all'Audience cumulata televisiva (Cagliari Calcio: 238.223.000 telespettatori/anno; Dinamo Sassari: 12.945.000 telespettatori/anno; Torres Calcio: 12.562.000 telespettatori/anno), certificata ex ante dall'Advisor per la stagione 2024/2025.

Pertanto, dato atto che le risorse attualmente disponibili sul Cap. SC06.0457 ammontano a:

- euro 4.932.065,62 per l'anno 2024;
- euro 6.950.000,00 per l'anno 2025;

e dato atto, altresì, che sull'audience cumulata incide:



- il Cagliari Calcio per il 90,33%;
- la Dinamo Sassari per il 4,91%;
- la Torres Calcio per lo 4,76%;

le somme massime per singola società sportiva ed annualità, comprensive di IVA ed oneri, sono le seguenti:

a) a valere sul bilancio 2024:

1. Cagliari Calcio: quota fissa euro 789.130,50; quota parametrata euro 2.673,032,57;
2. Dinamo Sassari: quota fissa euro 789.130,50; quota parametrata euro 145.252,17;
3. Torres Calcio: quota fissa euro 394.565,25; quota parametrata euro 140.954,63;

b) a valere sul bilancio 2025:

1. Cagliari Calcio: quota fissa euro 1.112.000,00; quota parametrata euro 3.766.692,87;
2. Dinamo Sassari: quota fissa euro 1.112.000,00; quota parametrata euro 204.681,49;
3. Torres Calcio: quota fissa euro 556.000,00; quota parametrata euro 198.625,64;

- di stabilire che, ai fini di una eventuale estensione dell'affidamento fino al 30.6.2026, la somma massima da destinare ad ogni società sportiva sarà pari alla metà dell'importo complessivo (quota fissa e quota parametrata come sopra riportata) riferito all'annualità 2025, a valere sulle risorse del bilancio 2026, fermo restando che l'importo definitivo della eventuale estensione, sarà pari alla metà dell'importo di affidamento riferito all'anno 2025 e risultante dal contratto all'uopo stipulato;
- di stabilire, inoltre, la possibilità per l'Assessorato di ricorrere al quinto d'obbligo, nei confronti delle singole società sportive, qualora dovesse presentarsi la necessità di potenziare nel 2026 in occasione dell'eventuale estensione dell'affidamento le azioni, con la correlata previsione delle apposite risorse a valere sul bilancio 2026;
- di stabilire che la quota fissa e la quota parametrata di ciascuna annualità, per potere essere assegnate a ciascuna società sportiva a seguito della presentazione della proposta di campagna e relativa offerta economica conseguente all'esperimento della procedura di affidamento telematica, dovranno essere confermate da apposita certificazione del valore ex





ante della rispettiva campagna (valore mediatico equivalente multicanale), rilasciata da società terza specializzata (advisor) individuata dall'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;

- di dare atto che, per "Valore mediatico equivalente multicanale ex-ante", si intende la valutazione calcolata sulla base dei prezzi di mercato (prezzi a listino ai quali è stata applicata una scontistica media riferibile alla componente del valore pubblicitario degli spazi occupati e contestualizzata nelle specifiche condizioni di mercato), al netto di altre componenti;
- di stabilire che, qualora la complessiva offerta economica presentata da ciascuna società sportiva risultasse inferiore al valore economico asseverato complessivamente dall'Advisor, farà fede l'offerta economica presentata dalla società.

Nel caso in cui l'offerta economica presentata dalla società risultasse superiore al valore asseverato, farà fede il valore asseverato: in questa ipotesi, gli importi di affidamento saranno ridotti fino alla concorrenza del valore asseverato dall'advisor.

Parimenti, l'importo dell'affidamento come sopra individuato potrà essere ridotto, sulla base del nuovo arco temporale di svolgimento dei servizi, nell'ipotesi in cui tra la data di presentazione dell'offerta e la data stabilita per l'avvio dei servizi, decorra un lasso di tempo (derivante dalla necessità di applicare disposizioni normative e/o regolamentari) per il quale alcune prestazioni indicate nell'offerta non possano essere più realizzate (ad esempio in quanto collegate allo svolgimento di partite di campionato tenutesi prima della data di avvio dei servizi);

- di dare atto che la data di avvio dei servizi verrà stabilita nel rispetto delle tempistiche necessarie per perfezionare l'iter di approvazione dell'aggiudicazione degli stessi;
- di stabilire che il requisito di permanenza nei campionati professionistici, deve essere posseduto dalle società sportive al momento della presentazione dell'offerta e della stipula del contratto e dovrà essere posseduto/mantenuto annualmente al termine di ogni stagione sportiva di riferimento. Pertanto, in mancanza di permanenza del requisito, il relativo contratto si risolverà di diritto.

**Il Direttore Generale**

Giovanna Medde

**La Presidente**

Alessandra Todde



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 22/1  
DEL 28.06.2024